



Il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di lettere per la modifica della Convenzione italo-lussemburghese del 1981 sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

A.C. 2082

Dossier n° 131 - Schede di lettura
24 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2082
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	12 febbraio 2014
trasmissione alla Camera:	12 febbraio 2014
assegnazione:	6 marzo 2014
Commissione competente :	III Affari esteri

Il Protocollo in esame, come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, nonché dall'Analisi tecnico-normativa che lo accompagna, è rivolto principalmente a emendare l'articolo 27 della vigente Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata a suo tempo dall'Italia con la legge 14 agosto 1982, n. 747.

L'articolo 27 in oggetto riguarda lo scambio di informazioni, e le innovazioni apportate dal Protocollo mirano essenzialmente a un'intensificazione della cooperazione amministrativa tra i due paesi per **una più efficace lotta alla evasione fiscale, soprattutto con il superamento dell'istituto del segreto bancario**. Il Protocollo è inoltre particolarmente importante per il Lussemburgo, poiché la ratifica di esso consentirà di includere anche tale paese nella *white list* dei paesi affidabili dal punto di vista della lotta ai paradisi fiscali.

Per quanto concerne il contenuto del **Protocollo**, esso si compone di **quattro articoli: i primi due sostituiscono alcune disposizioni della Convenzione del 1981, rispettivamente per includere nelle imposte riguardanti l'Italia l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) al posto della precedente ILOR (imposta locale sui redditi); e per tener conto della nuova denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si faceva riferimento al solo Ministero delle finanze.**

L'**articolo III** sostituisce integralmente l'articolo 27 della vigente Convenzione italo-lussemburghese: la nuova formulazione costa di **cinque commi, ai sensi del primo dei quali** le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1981, ovvero all'applicazione di proprie normative relative ad imposte di qualsiasi genere di pertinenza dei due Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative - ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1981. Viene precisato inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1981 - nei quali, si ricorda, rispettivamente si delimita il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e si prevedono le imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.

Il **comma 2** prevede che le informazioni scambiate tra i due Stati vengano tenute segrete, e che vengano comunicate soltanto a persone o autorità investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, ricorsi in relazione ad esse presentati, o infine di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. Le persone o autorità investite delle informazioni le utilizzeranno soltanto per i loro fini istituzionali, ma resta inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di

giudizi.

Il **comma 3** contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi precedenti non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero tali che la loro comunicazione potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico.

Ai sensi del **comma 4** ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni.

Infine il **comma 5** prevede l'impossibilità per ciascuno dei due Stati contraenti di rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario. Nel caso del comma 5, come del precedente, non si applicano le salvaguardie previste dal comma 3

L'**articolo IV** prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Lussemburgo e in Italia, il completamento delle quali sarà notificato da ciascuno Stato contraente all'altro per iscritto e per via diplomatica. L'entrata in vigore del Protocollo è prevista alla data dell'ultima delle due notifiche di cui in precedenza: esso si applicherà a partire dal 1° gennaio 2012 - prima dunque dell'entrata in vigore a pieno titolo del Protocollo, come richiesto specificamente dall'Italia.

Lo **Scambio di lettere**, anch'esso, come il Protocollo, effettuato a Lussemburgo il 21 giugno 2012, precisa anzitutto che lo scambio di informazioni a richiesta può includere redditi o elementi di reddito rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva CE n. 48 del 2003, concernente la tassazione dei redditi da risparmio. E' inoltre previsto che l'autorità competente dello Stato richiedente, onde dimostrare la rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta, fornisca all'omologa autorità dello Stato destinatario della richiesta informazioni sufficienti a identificare la persona sottoposta a verifica o indagine, nonché sulla finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni.

Contenuto

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo e dello Scambio di lettere del 21 giugno 2012 tra Italia e Lussemburgo, per la modifica della Convenzione del 1981 sulle doppie imposizioni, si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e dello Scambio di lettere, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato di **Relazione tecnica e di Analisi tecnico-normativa**.

La relazione tecnica evidenzia come dall'attesa abolizione del segreto bancario che la ratifica del Protocollo comporta si possa immaginare un potenziale recupero di gettito per l'erario italiano, tuttavia non quantificabile. Nel complesso non vengono pertanto ravvisati effetti diretti sulla finanza pubblica.

L'Analisi tecnico-normativa rileva come, al pari delle disposizioni contenute in tutte le altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le norme del Protocollo in esame modificano la potestà impositiva del nostro Paese rispetto alle leggi vigenti: pertanto vi è necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica, in base all'articolo 80 della Costituzione, ma non di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il disegno di legge è anche accompagnato da una dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) redatta dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri, poiché il Protocollo non comporta spese o istituzione di nuovi uffici.

La problematica della doppia imposizione

La *ratio* di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una **duplicazione di imposizione** sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale".

Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo

se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro e doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizioni in Italia.

Si ricorda altresì l'introduzione di una normativa, nel nostro Paese - analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti - diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (*Controlled Foreign Corporation*), mediante l'imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. *Treaty shopping*).

A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipula di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale.

A livello internazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite - con il *Manuale di negoziazione* del 1979 - hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.